



COMUNE DI PIAN CAMUNO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E  
LA DISCIPLINA DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO  
AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE  
REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.**

DICEMBRE 2021

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.**

## **ARTICOLO 1 FINALITÀ'**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Pian Camuno ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..

## **ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

È istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Pian Camuno ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

## **ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune come definite dall'articolo 80 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i..

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 81 Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. la commissione si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni ambientali, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano paesaggistico regionale;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

## **ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione è composta da n. 5 soggetti, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi dei Criteri definiti da Regione Lombardia.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i funzionari del Comune che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 3.

## **ARTICOLO 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale ai sensi dei Criteri definiti da Regione Lombardia.

I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici.

Contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, la Giunta Comunale ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

## **ARTICOLO 6 INCOMPATIBILITÀ**

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

## **ARTICOLO 7 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o dal Responsabile del SUE.

L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, posta elettronica o posta elettronica certificata.

Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

## **ARTICOLO 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE**

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

## **ARTICOLO 9 ATTIVITÀ' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE**

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione e dal Segretario della stessa.

Le funzioni di Segretario sono svolte da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

## **ARTICOLO 10 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e 11 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 11 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

## **ARTICOLO 12 INDENNITÀ'**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

## **ARTICOLO 13 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI**

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, ai sensi dei Criteri definiti da Regione Lombardia.

I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvedere alla sua sostituzione.